



ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

EX ART 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse di **NEVOLA Pietro** (C.F. NVLPTR88S19F158Z), nato a Messina il 19.11.1988, ed ivi residente in Viale Bocchetta n. 34, rappresentato e difeso giusta procura in foglio separato e congiunto al presente atto, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V – pec: avvsantidelia@cnfpec.it - fax 090/8960421), presso il cui studio elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Agostino, 4, con domicilio digitale presso la su indicata casella di posta elettronica certificata alla quale dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento

contro

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio XI, Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. 80012000826 – P.I. 02711070827) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in Via dei Mille 65 pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio XI, Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. 80012000826 – P.I. 02711070827) con sede in Messina Via Dogali n. 7 – pec:



nonché nei confronti dei

controinteressati in atti

IN FATTO

La Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio XI Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, con avviso pubblico prot. n. 27848 del 30.05.2026 (doc. 1), rendeva noto l'elenco delle offerte disponibili per gli avvisi a chiamata e raccolta delle candidature per la categoria disabili ex legge n. 68/1999, accessibile a tutti i soggetti censiti in data antecedente al primo giorno di pubblicazione dell'offerta.

Tra le offerte disponibili vi era quella dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per due posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art 8 l. n. 68/1999 e la qualifica “**portantini e professioni assimilate** (8.1.5.2.0)”.

Per tale offerta presentava la propria candidatura il Sig. Pietro Nevola (cod. domanda: 6765531006290952026) (doc. 2) essendo iscritto nell'elenco degli invalidi civili (doc. 3) ed al collocamento mirato (doc. 4) perchè in possesso dei requisiti ex lege n. 68/1999, nonché delle qualifiche di Operatore Socio Assistenziale (doc. 5) e di Operatore Socio Sanitario (doc. 6).

In data 17.07.2026 veniva pubblicata sul sito del Dipartimento Lavoro la graduatoria provvisoria (doc. 7) degli avvisi a chiamata nella quale il Sig. Nevola veniva collocato tra gli esclusi per “Qualifica non posseduta”.



Il Sig. Nevola, con pec del 6.08.2026, presentava quindi osservazioni (doc. 8) alla graduatoria provvisoria, contestando la dichiarata assenza di qualifica e chiedendo la correzione della graduatoria.

Il Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, con nota prot. n. 61108 del 15.09.2026 (doc. 9), riscontrava rigettando la richiesta del Sig. Nevola e confermando la sua esclusione dalla graduatoria.

Il Dirigente del Servizio XI del Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena, in data 15.09.2026 con D.R.S. n. 4145 (doc. 10), nonostante la condanna già subita da codesto Tribunale (amplius punto 0), approvava la graduatoria definitiva, pubblicata in pari data, con l'esclusione – tra gli altri – anche del ricorrente.

L'esclusione del Sig. Pietro Nevola dalla graduatoria è illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

0. Precedente già deciso da questo Tribunale

Prima di entrare nel merito della vicenda oggetto di causa, si ritiene dovere evidenziare a codesto Ill.mo Giudice che questo Tribunale ha già trattato (R.G. 6679/2024) fattispecie identica a quella di cui al presente ricorso definendola positivamente con accoglimento delle istanze del ricorrente, dapprima con ordinanza cautelare del 18 giugno 2025 (doc. 11) confermata anche in sede di reclamo e, successivamente, con sentenza n. 1397/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (doc. 12).

Già nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare codesto Tribunale chiariva che *“nel CCNL non vi è, invece, definito il “portantino”. In base alla nomenclatura ISTAT rientrano nell'unità “8.1.5.2.0 - Portantini e professioni assimilate”, “le professioni” che “trasportano ammalati o utenti all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di lunga degenza per anziani o disabili” e che “si occupano della pulizia degli ambienti”.* A giudizio di questo decidente, tenuto conto



delle suindicate declaratorie, appare possibile ritenere che la mansione di operatore socio sanitario comprenda anche l'attività svolta dal portantino; pertanto, il possesso da parte del ricorrente del titolo di OSS e OSA consente all'Amante di partecipare all'avviso pubblico di portantino e professioni assimilate.”

Codesto Tribunale ha, poi, con sentenza n. 1397/2026, confermato l'ordinanza cautelare, spiegando “*nel merito si richiamano le argomentazioni espresse nell'ordinanza con cui è stato definito il giudizio cautelare e confermata in sede di reclamo..... Innanzitutto, a giudizio di questo decidente, non può ritenersi sufficiente per escludere il ricorrente il diverso codice relativo alla qualifica posseduta. Al riguardo, secondo l'orientamento della Giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo decidente, “I Codici ATECORI - integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'ISTAT - non hanno, infatti, finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l'iscrizione alla CIIAA con un particolare Codice ATECO, quest'ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri” (Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2018, n.3035).*



Occorre, dunque, accertare se il ricorrente sia in possesso dei requisiti necessari per partecipare all'avviso pubblico per n. 3 posti di "Portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.0)".

E poi "a giudizio di questo decidente, tenuto conto delle suindicate declaratorie, appare possibile ritenere che la mansione di operatore socio sanitario comprenda anche l'attività svolta dal portantino; pertanto, il possesso da parte del ricorrente del titolo di OSS e OSA consente all'Amante di partecipare all'avviso pubblico di portantino e professioni assimilate".

In tale pronuncia il Tribunale ha espressamente disatteso la medesima interpretazione sostenuta ora dall'Amministrazione con il riscontro alla diffida, **affermando che il possesso di una qualifica superiore è idoneo ad assorbire quella inferiore richiesta dall'avviso pubblico, che non può attribuirsi carattere decisivo alla mera corrispondenza formale del codice della qualifica e che la verifica deve essere svolta valorizzando le competenze effettivamente possedute dal candidato.**

Circostanze evidenziate nelle osservazioni presentate nell'interesse di questo ricorrente avverso la graduatoria provvisoria e, tuttavia, disattese. Non può, pertanto, non rilevarsi come l'Amministrazione resistente, pur essendo già risultata soccombente nel procedimento sopra richiamato, continui a reiterare la medesima interpretazione già ritenuta illegittima dal Tribunale di Messina, costringendo gli interessati ad instaurare ulteriori giudizi su una questione ormai definitivamente chiarita dall'Autorità giudiziaria.

1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente ai fini della giurisdizione si precisa che il presente giudizio viene instaurato dinanzi al giudice ordinario perché, nella specie, si controverte in materia di assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici ai sensi della L. 12



marzo 1999, n. 68 per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

La procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall'amministrazione, appunto tramite una semplice procedura di chiamata secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste del collocamento e dall'applicazione di criteri predefiniti di attribuzione automatica di punteggi, individuati – in via generale per le categorie protette – dall'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 333/2000 (regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999). Nessuna discrezionalità tecnica è, pertanto, prevista in capo all'amministrazione, unicamente deputata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva di certazione (*ex multis* T.A.R. Campania sentenza n. 6454/2024; Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2017 n. 11906) e coloro che sono utilmente collocati in graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione.

Si aggiunge che, con D.D.G. n. 823 del 7.04.2022 (doc. 13), sono state approvate le “Linee di Indirizzo Regionale per la gestione uniforme del collocamento mirato” (doc. 14) ed i criteri (anzianità di iscrizione, carico familiare, situazione economica e patrimoniale del lavoratore e grado di invalidità) che concorrono a determinare la posizione nelle graduatorie formulate in base a ciascun avviso di chiamata, sono di volta in volta calcolati dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia (SILAV) sulla base del censimento e delle autodichiarazioni presentate nella procedura on line di candidatura.



È, quindi, evidente la assenza di discrezionalità tecnica da parte delle amministrazioni e i relativi effetti in punto di giurisdizione.

2. Sulle ragioni della esclusione del ricorrente dagli elenchi degli avviabili.

Il Sig. Nevola, pur in possesso dei requisiti ex l. n. 68/1999 e delle qualifiche specifiche di Operatore Socio Sanitario e Operatore Socio Assistenziale (esperto in disabilità visive, uditive e motorie), è stato escluso dalla graduatoria, sia provvisoria che definitiva, degli avviabili a chiamata diretta presso l'Azienda Ospedaliera Papardo per le professioni classificate nell'unità 8.1.5.2.0 "Portantini e professioni assimilate" con la motivazione di "qualifica non posseduta".

Come già evidenziato nelle osservazioni alla graduatoria provvisoria, l'esclusione non trova ragione in alcuna norma di riferimento.

La qualifica di "portantino", cui è riferita la proposta di candidatura del ricorrente, non è, invero, individuata specificamente nel Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità tra quelle per le quali è necessario uno specifico titolo di accesso.

Il C.C.N.L. Comparto Sanità, vigente per il triennio 2022-2024 (doc. 18), al Capo I, rubricato "Il sistema di classificazione del personale", all'Art. 17 – "Declaratoria delle aree e dei profili" così dispone: *1. Per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 15 (Istituzione del profilo di "Educatore professionale socio pedagogico") e 16 (Accesso all'area di elevata qualificazione), e a seguito dell'integrazione della declaratoria dei profili di "Assistente Tecnico" e "Assistente sociale", l'allegato A del CCNL 2.11.2022 è sostituito dall'Allegato A del presente contratto (Declaratoria delle aree e dei profili).*

2. Nell'allegato A è previsto il profilo di Assistente Infermiere, istituito con Accordo Stato Regioni del 3 ottobre 2024 come modificato dal successivo Accordo del 18 dicembre 2024. Tale profilo - collocato



nell'area degli Assistenti, ruolo sociosanitario - entra in vigore dalla data di recepimento dei predetti Accordi con specifico DPCM.”

L'allegato A del Contratto collettivo contiene, quindi, la “Declaratoria delle Aree e dei Profili” e dei relativi requisiti di accesso per ciascuna area e per i profili professionali del ruolo socio-sanitario individua, quale profilo più basso di “ingresso”, solo quello dell'Operatore socio-sanitario e specifica che *“svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo”* e che il requisito per l'accesso è il possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione.

Nessuna indicazione è, invece, riportata nel CCNL per il profilo di “portantino”.

Secondo la nomenclatura ISTAT (doc. 19) sono classificate nella unità 8.1.5.2.0 - Portantini e professioni assimilate - le professioni dedicate al trasporto di ammalati o utenti all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di lunga degenza per anziani o disabili e che si occupano della pulizia degli ambienti. Già la stessa classificazione “8” equivalente a “professioni non qualificate” in cui rientrano i portantini e professioni assimilate è sufficiente ad inquadrare il tema centrale della questione: “l'assenza di qualifica”.



È, dunque, evidente la contraddizione in termini della esclusione del ricorrente dalla graduatoria. Se non esiste alcuna qualifica per i portantini come può allora escludersi il ricorrente - peraltro, in possesso di attestato di OSS e di OSA - per qualifica non posseduta?

Tanto che in assenza di specifica qualifica e tenuto conto delle mansioni normalmente svolte, i portantini vengono anche indicati quali ausiliari sanitari (ASA).

Gli ASA si occupano, così come gli operatori socio sanitari (OSS), di persone fragili che necessitano di supporto all'interno di cliniche, ospedali e case di riposo. Tra le loro mansioni rientrano l'assistenza diretta alla persona, l'igiene del malato e dell'ambiente e la preparazione dei pasti. Le principali differenze rispetto agli OSS attengono al percorso formativo ed ai requisiti di accesso alla professione, per il profilo di ASA è, infatti, sufficiente un diploma di terza media, mentre gli aspiranti OSS devono avere un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale.

Orbene, questo Tribunale in sede collegiale, con ordinanza del 21.11.2025 (doc. 20) con la quale ha rigettato il reclamo proposto dalla difesa erariale avverso l'ordinanza cautelare (doc. 11) nel citato caso identico a quello che ci occupa, ha affermato che “... *dalla verifica del codice ISTAT relativo al profilo di “Portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.0)”, per il quale l’Amante ha fatto domanda, risulta che rientrano in tale categoria i lavoratori che “trasportano ammalati o utenti all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di lunga degenza per anziani o disabili; si occupano della pulizia degli ambienti. Trattasi, dunque, di mansioni che, con specifico riferimento ai settori socio-sanitario e socio-assistenziale, rientrano nell’ex ctg. A, profilo di Ausiliario Specializzato, di cui al c.c.n.l. Comparto Sanità 1998/2001, al quale appartiene il lavoratore che “provvede all’accompagnamento o*



allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Quanto poi ai requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso alla categoria, essi consistono in "assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado", entrambi pacificamente in possesso dell'Amante".

Il Collegio ha, quindi, concluso che il ricorrente "... prescindendo dall'analisi del mero dato formale della distinzione tra titolo di studio e qualifica... è sicuramente in possesso delle specifiche competenze professionali proprie del profilo di portantino". Sul punto il Collegio ha, inoltre, chiarito che il termine qualifica deve essere interpretato - in conformità alle linee guida della vigente normativa sul lavoro dei disabili – nel senso di assegnare al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico/professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo, che siano richieste per la sua collocazione lavorativa.

Anche nella specie il ricorrente è in possesso di un titolo di studio - Diploma di maturità (doc. 15) – e delle capacità, sia tecniche che professionali, richieste per l'avvio.

Appare evidente, per quanto esposto, che il possesso del titolo di OSS e OSA, è ampiamente sufficiente per ritenere posseduto anche quello di "portantino" trattandosi, all'evidenza, di profilo inferiore e le cui caratteristiche sono assorbite da quello superiore di cui l'istante è titolare.

È, del resto, principio ormai consolidato in giurisprudenza che il candidato in possesso di un titolo di studio superiore e "assorbente" rispetto a quello previsto dal bando è meritevole di essere ammesso al concorso: *"In materia di procedure concorsuali trova applicazione il principio dell'assorbimento del titolo inferiore in quello superiore in virtù del quale nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di*



partecipazione ad una selezione pubblica un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso di laurea "coerente", in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo” (T.A.R. Milano, Lombardia sez. III, 06/07/2023, n.1739). “Deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggior livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso e, in ogni caso, in possesso di competenze e conoscenze di livello universitario che attengono al medesimo indirizzo del diploma tecnico richiesto dal bando” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/05/2022, n. 5742; nello stesso senso: T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 08/04/2024, n. 444; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/01/2023, n. 288; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 10/03/2022, n. 577; Cons. Stato, Sez.VI, n. 432 del 14 aprile 1999; Cons. Stato, n. 1214 del 20 ottobre 1997; Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic., n. 242 del 30 giugno 1995).

La giurisprudenza amministrativa ha, pertanto, precisato essere sufficiente che nel secondo e più alto percorso le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore.

Nella specie, il ricorrente ha un titolo di istruzione superiore ed è in possesso dei titoli di OSS e OSA al cui interno, per i principi esposti, è ampiamente assorbito il profilo inferiore di cui all'avviso di reclutamento che, mediamente, consentirà l'accesso all'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

In maniera del tutto illegittima ed arbitraria il ricorrente è stato, dunque, ritenuto privo della qualifica richiesta per la candidatura di



portantino – “ausiliario” socio sanitario giacchè egli possiede la qualifica superiore di “operatore” socio sanitario.

2.1. La risposta data dall’Amministrazione nella nota prot. n. 61108 del 15.09.2026 (doc. 9) di riscontro alle osservazioni presentate dal ricorrente alla graduatoria provvisoria non ha, in realtà, centrato il tema. Dopo avere, infatti, affermato che *“il collocamento mirato, persegue l'obiettivo di favorire l'incontro tra le capacità lavorative della persona con disabilità e le caratteristiche della posizione disponibile. La disciplina considera infatti le capacità, le abilità e le competenze della persona con disabilità e le caratteristiche dei posti disponibili, nell'ottica di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il collocamento mirato, quindi, non coincide con un meccanismo di avviamento indiscriminato a qualsiasi mansione astrattamente compatibile, ma esso richiede l'individuazione della concreta occasione di lavoro e del lavoratore che, secondo la disciplina applicabile, possa essere avviato a quella specifica posizione”* finisce per asserire che *“... estendere gli avviamenti a tutte le categorie professionali ritenute superiori, nel caso di specie le qualifiche professionali di "OSA/OSS" rispetto a quella di "Portantini", e quindi ritenere che il possesso della qualifica superiore sia conglobante le qualifiche richieste specifiche ma meno specialistiche, comporterebbe un possibile pregiudizio per le persone con disabilità iscritte con la qualifica professionale di "Portantino", **che potrebbero vedersi sopravanzate da altri candidati senza alcuna possibilità di poter essere avviati in altri avvisi a chiamata richiedenti qualifiche superiori, comportando un vantaggio non giustificato a coloro che sono iscritti alla chiamata con la qualifica superiore di OSS, che in tal caso avrebbero arbitrariamente maggiori opportunità rispetto a coloro che possiedono soltanto la qualifica di Portantino”**.*



A differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio a parte ricorrente, così come ad ogni altro disabile in possesso dei requisiti minimi previsti dall'ordinamento, non può essere precluso di partecipare alla selezione sol perché in possesso di titoli superiori mancando qualsiasi *ratio* rispetto alle finalità delle selezioni che, come è noto, devono essere aperte a tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

Il bando può prevedere dei requisiti minimi di accesso ma non può precludere l'esistenza e la partecipazione di soggetti con titoli maggiori sovvertendo categoricamente i principi di meritocrazia a cui, in ogni caso, ogni selezione deve tendere.

A meno, all'evidenza, di una diversa previsione espressa secondo cui, appunto, la stessa *lex specialis* impone dei requisiti escludenti.

Il bando, dunque, avrebbe dovuto indicare eventuali caratteristiche “escludenti” dei candidati in possesso delle quali, come sostiene l'Ufficio, al fine di reclutare soggetti “meno titolati”, si sarebbe evitato di farli competere. Il bando, invece, non indica affatto tali preclusioni.

È principio pacifico in giurisprudenza, infatti, che costituendo il bando *lex specialis* della procedura (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 17 novembre 2014, n. 6482; *ex multis* Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344), “*alle sue previsioni non possono essere attribuiti contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale dello stesso*” (C.G.A., 9 giugno 1998, n. 335). Ciò è ancora più vero ove si discorra di prescrizioni la cui inosservanza verrebbe sanzionata con l'esclusione dalla procedura stessa, in quanto si vedrebbe illegittimamente leso, oltre agli interessi privati inerenti al diritto al lavoro futuro (artt. 4 e 35 Cost.), l'interesse pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

L'Amministrazione, in altre parole, deve favorire la realizzazione di tale interesse pubblico, consentendo la partecipazione dei soggetti



forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della “*par condicio*” dei concorrenti (proprio con riguardo alle fonti ed ai rapporti bando-regolamento, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 17 novembre 2014, n. 6482).

Ragioni, tutte, per le quali il Sig. Nevola ha diritto ad essere incluso in graduatoria tra i cc.dd. “avviabili”.

2.2. Non coglie nel segno nemmeno quanto sostenuto dalla resistente a sostegno del rigetto alle osservazioni, secondo cui poichè l’art. 7, comma 1-bis, L. 68/1999 prevede che, in caso di avviamento numerico, gli uffici competenti procedano secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta oppure per altra qualifica specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili, non sarebbe in buona sostanza possibile tenere conto del possesso di una qualifica superiore (perdipiù nello stesso ambito sanitario) in quanto la norma “.... *non individua quale criterio di selezione la mera astratta capacità del candidato di svolgere le mansioni connesse al posto, ma collega espressamente l'avviamento alla qualifica richiesta. Il procedimento in esame infatti non costituisce un ordinario concorso pubblico per titoli o esami, né una procedura nella quale l'Amministrazione sia chiamata a stabilire in via generale quale titolo di studio sia "superiore" rispetto ad un altro, si tratta bensì di una specifica procedura di avviamento numerico nell'ambito del collocamento mirato, finalizzata alla copertura di una determinata occasione di lavoro. Non sarebbe coerente con il dato normativo ritenere che la graduatoria possa essere preliminarmente estesa a tutti i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica posseduta, siano ritenuti astrattamente capaci di svolgere le mansioni proprie del posto di lavoro. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha quindi effettuato una valutazione negativa circa la capacità professionale dell'istante in senso assoluto, né ha affermato che un "OSS" non possa materialmente svolgere attività riconducibili a quelle del "Portantino",*



ma ha semplicemente verificato il possesso del requisito professionale individuato nell'avviso ai fini dell'inserimento nella specifica graduatoria, questo proprio perché non si tratta di concorso pubblico previsto nel collocamento ordinario, ma di una procedura di avviamento numerico per qualifica professionale prevista dalla normativa che disciplina specificatamente proprio il Collocamento Mirato”.

Valutazione certamente negativa e che non si comprende su quali basi sia stato possibile condurre se il CCNL non prevede la qualifica di portantino né indica quali siano tali mansioni.

Il ricorrente, infatti, non solo possiede un titolo di istruzione scolastica superiore, ma – ed è quello che qui rileva – possiede i titoli di Operatore Socio Sanitario e Operatore Socio Assistenziale, certamente superiori a quello di portantino, in essi sicuramente ricompreso.

3. Istanza cautelare.

Da quanto sopra esposto, risultano sussistenti, ad avviso di questa difesa, entrambi i presupposti di ammissibilità dell'invocato provvedimento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

Quanto al *fumus boni iuris* si rileva come, da quanto argomentato e documentato, risultano evidenti, *ictu oculi*, la validità e la fondatezza delle doglianze esposte, suffragate da accoglimento in caso identico a quello di specie oltre che da consolidato accoglimento giurisprudenziale, con il diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria per l'avviso a chiamata pubblicato per l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per il profilo di “portantini e professioni assimilate”.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, il tempo occorrente per la decisione del giudizio di merito finirebbe, anche nella auspicata ipotesi di suo accoglimento, per impedire al Sig. Nevola di essere inserito tra gli “avviabili” per poter essere chiamato dall'Azienda Ospedaliera Papardo nel tempo di validità della graduatoria.



Il D.R.S. n. 4145 del 15.09.2026 (doc. 10) di approvazione della graduatoria definitiva dispone, infatti, all'art. 3, che la graduatoria avrà validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro di cui all'art. 1 (Portantini e professioni assimilate presso Azienda Ospedaliera Papardo) e potrà essere utilizzata nel termine di sei mesi.

Emergono, pertanto, ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e di urgenza circa la necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto del ricorrente.

4. *Istanza di risarcimento in forma specifica*

Al fine di garantire la tutela più confacente alla posizione giuridica fatta valere, ben può essere ordinato a parte resistente di procedere all'inserimento del Sig. Nevola tra gli avviabili nella graduatoria definitiva. La materia oggetto di causa attiene alle assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo una procedura di assunzione diretta con chiamata secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste del collocamento e dall'applicazione di criteri predefiniti di attribuzione automatica di punteggi, come individuati in via generale per le categorie protette. La posizione del ricorrente, pertanto, attesa la assenza di discrezionalità dell'Amministrazione resistente, si tramuta in quella di diritto soggettivo all'applicazione delle regole precedentemente cristallizzate nella *lex specialis*.

Stante l'erroneità per quanto sopra esposto della ritenuta assenza di qualifica in capo al ricorrente per l'inserimento in graduatoria tra gli avviabili alla chiamata per l'avviso pubblicato dall'Azienda Ospedaliera Papardo, si chiede l'inserimento di parte ricorrente nella graduatoria definitiva avuto riguardo alla circostanza che il suo interesse principale è



chiaramente rappresentato dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria che ci occupa al fine di ottenere l'assunzione in servizio.

Tale statuizione può anche avvenire nelle forme del risarcimento in forma specifica sussistendone i presupposti di legge.

5. Istanza di risarcimento danni

L'interesse principale di parte ricorrente è volto all'inserimento tra gli avviabili nella graduatoria definitiva relativa alla chiamata per avviso pubblico aperta presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, essendo in possesso della qualifica e dei requisiti ex l. n. 68/1999.

Anche in ragione del fatto che, come emerge dalla documentazione allegata (doc. 4) il punteggio complessivo di 1299, essendo indifferente ai fini del punteggio la qualifica, lo collocherebbe al primo posto degli "avviabili" nella graduatoria per due posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art 8 l. n. 68/1999 e la qualifica "portantini e professioni assimilate" (8.1.5.2.0.), con certezza quindi di assunzione.

I primi due attualmente in graduatoria hanno, infatti, un punteggio di 1348 e 1350 e gli altri tre "avviabili" hanno un punteggio di 1435, 1441.5 e 1632.5.

Tale danno è dovuto, nelle forme del risarcimento per equivalente dato dalle retribuzioni perse, nella misura pari a quelle maturate dai soggetti con punteggi inferiori frattanto arruolati.

Solo in via subordinata, si spiega, inoltre, domanda risarcitoria per equivalente stante i danni subiti da perdita di chance.

Sussistono, difatti, le condizioni per procedere alla predetta richiesta risarcitoria *"sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile"* (Cass. Civ., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n.



852). Il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance" (Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022, n. 22029).

Lo stesso va parametrato alle retribuzioni (rapportate a quelle globali di fatto) perse equitativamente pari ad un minimo di 36 mensilità o in altra maggiore o minore misura equitativamente ritenuta.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 150 e 151 C.P.C.

La richiesta del ricorrente di inserimento in graduatoria tra gli avviabili per la chiamata per avviso pubblico aperta dalla Azienda Ospedaliera Papardo di Messina potrebbe influire negativamente – come sopra esposto - sulla posizione dei cinque utilmente graduati tra gli avviabili e di altri potenziali candidati non noti.

Da ciò l'opportunità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, quali controinteressati.

L'Amministrazione a cui è stata rivolta istanza d'accesso (doc. 16-17) non ha riscontrato, ragion per cui anche in tal senso è utile autorizzare i pubblici proclami.

Cautelativamente, in ogni caso, si provvederà a notificare al RUP del procedimento quale titolare dei dati in mancanza del riscontro dell'istanza.

La notificazione del ricorso nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile in quanto i controinteressati sono indicati in graduatoria solo con codice identificativo, ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c., si chiede pertanto l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso



mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

chiede

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, emesso decreto in via cautelare inaudita altera parte, fissata con Decreto l'udienza di comparizione e rigettata ogni contraria deduzione, voglia accogliere le seguenti:

Conclusioni

- 1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, ammettere il ricorrente tra i cc.dd. “avviabili” nella graduatoria definitiva per due posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art 8 l. n. 68/1999 e la qualifica “portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.) come approvata con DRS n. 4145 del 15.09.2026;
- 2) Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
- 3) Nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente possiede le qualifiche ed i requisiti ex l. n. 68/1999 per essere inserito nella graduatoria per cui è causa e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente nella citata graduatoria tra i cc.dd. “avviabili”;
- 4) Solo in via subordinata condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica o, in via ulteriormente subordinata, per equivalente di tutti i danni patiti.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e ss.mm.ii. e dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione allegata (doc.

21) sottoscritta dal ricorrente, si chiede l’esonero, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.



Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il ricorrente è esentato dal pagamento del Contributo Unificato come da autocertificazione allegata.

Si offrono in produzione i documenti come in atto indicati.

Messina, 25 settembre 2026

Avv. Santi Delia

